

## **Legislatura 16<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 325 del 27/06/2012**

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso relativo all'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano.

Il relatore CASSON (*PD*), anche a nome del correlatore Balboni, presenta ed illustra un nuovo schema di testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono stati recepiti i rilievi e le considerazioni emerse in sede di discussione generale,

Con riguardo al reato di tortura di cui al nuovo articolo 613-*bis* del codice penale è stato, in primo luogo, specificato il carattere intenzionale del comportamento dell'agente, attraverso l'inserimento nel testo degli avverbi "indebitamente ed intenzionalmente". In merito all'utilizzo dell'avverbio "indebitamente" si riserva una ulteriore riflessione sul piano della formulazione letterale della norma.

Accedendo ai suggerimenti del Ministro, nella definizione della condotta, si è fatto riferimento alla nozione di trattamento inumano o degradante e allo stato di soggezione della vittima rispetto all'agente.

Al fine di ovviare alle numerose critiche svolte con riguardo al richiamo alle "sofferenze fisiche o psichiche" si è precisato, mutuando l'aggettivo "*aigu*" dalla versione in lingua francese della Convenzione ONU, che le sofferenze psicofisiche debbano essere "acute". È stato infine precisato, all'articolo 4, comma 2, che il cittadino straniero sia estradato verso lo Stato "richiedente".

Il presidente BERSELLI propone, in considerazione dell'ampia attenzione riservata dal Ministro della giustizia al provvedimento, di rinviarne il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE**

N. [256](#), [264](#), [374](#), [1237](#), [1596](#), [1884](#), [3267](#)

#### **NT2**

#### **I RELATORI**

##### **Art. 1**

*1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:*

«Art. 613-*bis*. - (*Tortura*). Chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze psico-

fisiche ad una persona privata della libertà personale e non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

#### Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613- bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

#### Art. 3

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

#### Art. 4

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o,

nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=665836>